

**ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI  
DI LAVORO NON RICHIEDENTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19:  
ISTRUZIONI INPS SULLA POSSIBILITA' DI RINUNCIA ALLA FRAZIONE DI QUELLI  
DOMANDATI E NON GODUTI AI SENSI DEL D.L. 14/8/2020 N. 104**

L'art. 12 del d.l. 28/10/2020 n. 137 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020 n. 176, ha previsto:

- in favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione di quello agricolo) che non abbiano richiesto i nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale "Emergenza COVID-19" di cui al comma 1 (ossia sei settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga), dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (comma 14);
- che: *"I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 <sup>(\*\*\*)</sup> (cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020, N.d.R.), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio"* (comma 15).

Di conseguenza, con specifico riferimento alla possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto di cui al citato comma 15, con il messaggio 14/10/2021 n. 3475, l'INPS ha fornito le indicazioni e istruzioni operative sotto riportate.

La legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, in sede di conversione del d.l. n. 137/2020, ne ha modificato l'art. 12, comma 15, inserendo il seguente periodo, sopra già riportato: *"La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio"*, con ciò chiarendo le modalità per l'effettuazione della rinuncia prevista dalla citata disposizione.

Al riguardo, si sottolinea che, alla data del 25 dicembre 2020, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero di cui all'art. 3 del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure disciplinate dal d.l. n. 137/2020.

Alla luce di quanto illustrato, i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell'esonero previsto dall'art. 3 del d.l. n. 104/2020, «possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, previa rinuncia, ai sensi del successivo comma 15, a una quota di esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, "anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio".»

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dal d.l. n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio (così come precisato al paragrafo 3.2 della circolare n. 24/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2021), dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Si precisa altresì che, non essendo stato previsto dalla normativa di riferimento un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’art. 12 del d.l. n. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’art. 3 del d.l. n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.

L’eventuale rinuncia di quote di esonero fruito, quindi, garantirebbe all’azienda interessata, a fronte della rinuncia/restituzione di un importo parametrato alla contribuzione datoriale dovuta per un singolo lavoratore, l’accesso all’esonero di cui all’art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruito nel mese di giugno 2020, per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale.

Poiché l’art. 12, comma 15, del d.l. n. 137/2020 consente espressamente di rinunciare all’esonero di cui all’art. 3 del d.l. n. 104/2020 per avere accesso alle misure previste dal d.l. n. 137/2020, si chiarisce, inoltre, che, in tale fattispecie, è consentito derogare alla regola dell’alternatività tra misure (esoneri e trattamenti di integrazione salariale) collocate nella medesima finestra temporale (cfr. il messaggio n. 1836/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021).

Infine, con specifico riferimento alla fruizione in successione degli esoneri di cui all’art. 3 del d.l. n. 104/2020 e dell’art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, si precisa ulteriormente che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero di cui all’art. 3 del d.l. n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come già previsto nella citata circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dall’art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020.

Tanto rappresentato, **si forniscono di seguito le istruzioni operative per i datori di lavoro che intendano esercitare la sopra illustrata facoltà di rinuncia di cui all’art. 12, comma 15, del d.l. n. 137/2020, da effettuarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.**

**Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens**

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all'art. 3 del d.l. n. 104/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all'invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

- nell'elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “**M903**”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020”;
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Si ricorda che la quota di esonero relativa al singolo lavoratore, oggetto di restituzione, deve essere determinata secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 105/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020).

Si rammenta, infine, che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “**2Q**” e sulle denunce di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021. Ai fini della fruizione dell'esonero previsto dall'art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, le Strutture territoriali INPS, prima di attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione “**2Q**” per il periodo indicato nel messaggio n. 1836/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021), dovranno verificare che l'azienda interessata abbia provveduto alla restituzione della quota di sgravio tramite l'esposizione del codice “**M903**” oppure attraverso la trasmissione del flusso regolarizzativo.

**Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione Lista PosPa del flusso Uniemens**

Per procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all'art. 3 del d.l. n. 104/2020, i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che ne hanno già usufruito, dichiarandolo nel campo <RecuperoSgravi> secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 30/2021, dovranno trasmettere per l'ultimo periodo denunciato con tale modalità l'elemento V1 Causale 5, omettendo la compilazione di tale campo per la quota da restituire.

La trasmissione dei V1 Causale 5 di cui al precedente capoverso deve essere effettuata con ListaPosPA relativa ai mesi di competenza da settembre 2021 a dicembre 2021.

**(\*) Art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020.**

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

**(\*\*) Art. 12, comma 15, del d.l. n. 137/2020.**

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

**(\*\*\*) Art. 3 del d.l. n. 104/2020****Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.